

CAMERA DEI DEPUTATI N. 467

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PIRO

Presentata il 2 luglio 1987

Norme per assicurare la trasparenza nei rapporti tra banche, istituti e sezioni di credito speciale e clientela

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per iniziativa dell'onorevole Alpini e altri — con il numero 1295 — e dell'onorevole Minervini e di altri colleghi (con il numero 3617), furono presentate nella precedente legislazione proposte di legge per la trasparenza nelle operazioni bancarie.

Nella seduta della Commissione finanze del 14 gennaio 1987 l'onorevole Fracanzani presentò a nome del Governo emendamenti interamente sostitutivi e nella seduta del 21 gennaio 1987 il collega Bianchi di Lavagna, relatore, si soffermò ampiamente sul significato delle proposte e anzitutto sulla necessità di innovare i rapporti giuridici tra banche e clientela, anche perché fra i contraenti la banca è indubbiamente più forte rispetto al cliente sia per il possesso più ampio di conoscenze sia per la collocazione istituzionale.

Sia in sede di audizioni, sia in sede di comportamenti, vi sono stati timidi passi avanti dell'ABI almeno per ciò che riguarda l'inizio della pubblicità delle condizioni offerte. Dunque, l'iniziativa parlamentare ebbe comunque un significato: fu sostanzialmente accolto il principio della più larga informazione del pubblico e l'obbligo di esporre nei locali della banca il prospetto dei prezzi praticati, ma anche le informazioni sul costo dei servizi, sugli interessi effettivi e la loro capitalizzazione e sugli addebiti e gli accrediti reali.

Intervenendo sulla discussione il 4 febbraio 1987, osservai che di fronte agli scarsi esiti dell'autoregolamentazione e di fronte al fatto che un banchiere competente e leale, come il professor Tancredi Bianchi, aveva confermato in sede di audizione che un certo intervento legisla-

tivo era necessario, ribadì la convinzione di procedere sulla via della legge non nascondendomi il fatto che gli interventi normativi sono sempre accusabili di dirigismo, specie da parte di quelle tendenze culturali che preferiscono affidare ogni contratto, anche il contratto sociale, alle regole di un presunto demiurgo chiamato Mercato, fingendo di ignorare che la storia del mercato è la storia delle regole che condizionano il mercato.

Nel passaggio decisivo del nostro tempo, la valorizzazione dell'etica della responsabilità e del diritto dei cittadini che è anzitutto diritto alla conoscenza, si frappone l'ostruzione determinata dall'intraccio fra conservazione di primati ed esaltazione della *deregulation* piuttosto che della *riregulation*. Si tratta di scrivere le nuove regole della libertà per i cittadini, non di tornare al finto ordine basato sulla subalternità dei sudditi. Osservavo anche che non bisognava consentire a talune banche di far pagare la mancata modernizzazione dei servizi delle banche dietro lo scudo della operosità dei rapporti.

Il presidente Roosevelt diceva che la pubblicità è nemica della malafede e la maggioranza dei parlamentari intervenuti nella discussione sottolinearono che la pubblicità delle condizioni avrebbe spinto le banche verso l'efficienza, rendendo più trasparente la complessa dinamica delle relazioni con le banche nella vita quotidiana di qualsiasi cittadino che ad esse voglia o debba far ricorso.

Dunque la trasparenza nelle operazioni bancarie e in quelle di raccolta e di impiego degli istituti e delle sezioni di credito speciale costituisce un serio problema che deve essere affrontato e risolto legislativamente nell'interesse di un corretto, armonico andamento del mercato ed a tutela di tutti i soggetti (banche e istituti di credito da un lato e clientela dall'altro).

Il problema esiste sia per le operazioni bancarie, attive e passive e per l'attività di raccolta e di impiego degli istituti e sezioni di credito speciale, che per

i servizi accessori o autonomi rispetto all'erogazione del credito, a favore della clientela.

Per quanto concerne le operazioni attive il problema centrale è quello del costo effettivo del credito, che, allo stato, risulta di difficile conoscenza per i beneficiari dei prestiti, sotto ogni forma, siano essi imprese che privati cittadini.

Infatti, nei trattamenti bancari in essere non vi sono indicatori specifici del costo effettivo dell'operazione creditizia né le banche e gli istituti e sezioni di credito speciale danno informazione ai clienti del costo effettivo del prestito.

La mera indicazione del tasso di interesse, quando vi è, non è sufficiente a stabilire il costo di una operazione in quanto, come noto, il saggio di interesse non è affatto l'unica componente del costo effettivo di una operazione.

Inoltre le banche e gli istituti si riservano la facoltà di variare il saggio di interesse in qualsiasi momento a propria discrezione.

Il costo effettivo del credito può essere conosciuto a posteriori solo computando gli oneri accessori (commissioni, penali, provvigioni) e le valute di accredito e/o di addebito.

L'incidenza di tali oneri aggiuntivi sul tasso nominale di interesse è molto significativa — e variabile da banca a banca e da cliente a cliente — e fa lievitare di alcuni punti il saggio di interesse stabilito.

Ciò comporta da un lato che i beneficiari del credito, siano esse imprese che privati cittadini assumano degli impegni finanziari senza conoscere gli esatti termini e costi della operazione bancaria (con negative e pericolose incidenze sui conti economici delle imprese in particolare) e dall'altro che il sistema sia turbato da condizioni diverse — e ingiustificate — praticate da banca a banca e da cliente a cliente.

La presente proposta di legge si pone pertanto l'obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento — anticipando una direttiva CEE ancora in gestazione — una

normativa chiara volta ad assicurare una veritiera e corretta informazione circa le condizioni ed il costo effettivo del credito, sotto qualsiasi forma erogata.

Inoltre è di tutta evidenza che debbano essere assicurati corrispondenti garanzie e tutele a favore dei risparmiatori per quanto riguarda i depositi di denaro presso le banche sotto ogni forma e le operazioni di raccolta (obbligazioni e certificati di deposito in ispecie) degli istituti o sezioni di credito speciale al fine di rendere evidenti le garanzie di informazione per il consumatore del prodotto « servizi bancari », sia egli utilizzatore di denaro o risparmiatore. Riconoscendo la precisione e la puntualità della proposta dell'onorevole Minervini, ne ripresento il testo con alcune modifiche, nella speranza che in questa legislatura la legge possa correggere l'ingiustizia

della consuetudine a scapito del contraente più debole.

Ancora nel bollettino della Banca d'Italia si riferisce che a fine 1986 il costo medio di un prestito era compreso tra 13,28 e 13,59 per cento del Lazio e della Lombardia; al 16,37 per cento della Sicilia; al 16,98 per cento della Calabria.

Sui piccoli prestiti fino a 100 milioni, il costo medio del prestito in Piemonte è stato del 15,31 per cento mentre in Basilicata alcuni sportelli hanno fatto pagare il 21,46 per cento.

Un correntista laziale ha pagato sullo scoperto di conto corrente il 13,16 per cento. Un calabrese ha pagato fino al 17,39 per cento.

Ecco perché non si vuole costringere a nessun provvedimento dirigistico.

Ma lasciar persistere questa situazione è veramente incivile.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

OPERAZIONI ATTIVE

ART. 1.

1. Nei contratti con i quali le banche e gli istituti e le sezioni di credito speciale esercitano il credito deve essere indicato il tasso di interesse e le altre condizioni pattuite. Sono nulle le clausole che inviano agli usi. Va altresì indicato il costo complessivo del credito attraverso un'unica aliquota percentuale annuale posticipata.

2. Il costo complessivo del credito deve ricomprendere:

a) gli interessi addebitabili al beneficiario del credito. È valido, nei casi previsti dalle leggi sul credito agevolato il rinvio al tasso di riferimento determinato dagli organi competenti a determinarlo;

b) le provvigioni, le commissioni, le spese, le penali, i costi accessori e qualsiasi altra somma il cui pagamento sia richiesto dalla banca o dagli istituti e sezioni di credito speciale in relazione all'erogazione del credito, sempre che ne sia specificata la causale.

3. Del costo complessivo del credito va indicata la reale composizione, distinguendo le quote percentuali relative alle componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2.

4. Sono escluse dal costo complessivo del credito le commissioni e le spese per i servizi bancari autonomi rispetto all'erogazione del credito.

ART. 2.

1. Le clausole relative al costo complessivo del credito devono essere specificamente approvate per iscritto dal beneficiario del credito. In mancanza di tali

sottoscrizioni le clausole sono nulle e sono dovuti i soli interessi nella misura legale. Qualsiasi variazione va approvata per iscritto dal cliente, pena la nullità.

2. Il costo complessivo del credito può variare in senso sfavorevole al beneficiario del credito solo per mutuo consenso, espresso per iscritto sotto pena di nullità. È valido, nel caso di credito agevolato, il riferimento alle variazioni di tasso determinate dagli organi pubblici competenti. In caso di modifica sfavorevole al beneficiario la banca deve comunicare per iscritto il nuovo costo e la modifica ha efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Il beneficiario può recedere dal contratto entro un mese dall'avvenuta comunicazione.

3. Sono nulle le clausole che rinviando agli usi. Sono nulle le norme sul costo complessivo del credito determinato attraverso il rinvio alle condizioni praticate usualmente sulla piazza dalle aziende o dagli istituti di credito anche speciali.

4. Nei casi di nullità previsti dal comma 1 sono dovuti i soli interessi nella misura legale.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei contratti senza termine di rimborso la banca ha facoltà di modificare unilateralmente il costo complessivo del credito nel caso di comprovata mutazione del mercato finanziario. Tale clausola deve essere approvata per iscritto dal beneficiario al momento dell'accesso al credito a pena di nullità.

ART. 3.

1. Agli interessi scaduti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*) della presente legge, si applica la disposizione di cui all'articolo 1283 del codice civile, ma non sono ammessi usi contrari.

CAPO II
OPERAZIONI PASSIVE

ART. 4.

1. All'atto della conclusione del contratto col quale le banche raccolgono denaro presso il pubblico, le parti devono determinare per iscritto e direttamente il saggio degli interessi precisando quale sia nel giorno della conclusione del controllo il saggio degli interessi legali; altrimenti gli interessi dovuti, in deroga all'articolo 1284, secondo e terzo comma, del codice civile, in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

2. Se la banca rilascia un libretto di deposito il saggio degli interessi convenuto deve essere annotato sul libretto.

ART. 5.

1. In occasione delle sottoscrizioni di prestiti obbligazionari o acquisto di certificati di deposito gli istituti e le sezioni di credito speciale devono indicare il rendimento effettivo dei titoli sottoscritti precisando le eventuali commissioni e spese inerenti.

2. Devono essere altresì indicati in modo analitico e chiaro, i parametri in base ai quali il tasso di rendimento dei titoli sottoscritti può variare in senso sfavorevole al sottoscrittore.

ART. 6.

1. Nei contratti di cui al comma 1 dell'articolo 8 il saggio degli interessi può variare in senso sfavorevole al cliente solo se esiste il consenso del cliente espresso per iscritto sotto pena di nullità.

2. Tuttavia nei contratti conclusi a tempo indeterminato la banca può riservarsi, con patto specificamente approvato per iscritto dal cliente sotto pena di nullità, la facoltà di modificare unilateral-

mente il saggio degli interessi specificandone la ragione. In tal caso la banca deve comunicare per iscritto al cliente la modifica del saggio degli interessi e questa ha efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla data del ricevimento della comunicazione, salvo il diritto del cliente di recedere dal contratto senza preavviso.

3. Se sono stati rilasciati libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati, al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, la banca non deve procedere in relazione a tali depositi alla comunicazione di cui al comma 2 ma deve rendere nota la variazione del saggio degli interessi con avviso esposto nei propri locali aperti al pubblico. In tal caso la variazione del saggio degli interessi decorre dal trentesimo giorno successivo all'esposizione dell'avviso.

4. La banca deve procedere all'annotazione del nuovo saggio degli interessi in occasione della prima presentazione del libretto successiva alla variazione; tale obbligo sussiste anche per i libretti di deposito nominativi.

5. I versamenti in contante e i versamenti di assegni circolari sui conti correnti per corrispondenza e sui libretti di deposito devono essere accreditati con la stessa valuta della data del versamento.

6. Gli interessi sui depositi di danaro presso una banca devono essere conteggiati con valuta dal giorno in cui è stato effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

ART. 7.

1. Le clausole relative alle provvigioni, alle commissioni, alle spese, ai costi accessori e ad ogni altro rimborso o somma il cui pagamento sia richiesto dalla banca in relazione al deposito di danaro o per servizi bancari a questo collegati sono efficaci nei confronti del depositante se questo le ha specificamente approvate per iscritto. In mancanza, nulla è dovuto e sono nulle le clausole che rinviano agli usi.

CAPO III
OPERAZIONI ACCESSORIE

ART. 8.

1. Nei contratti con i quali le banche prestano servizi al pubblico le clausole relative alle provvigioni, alle commissioni, alle spese, ai costi accessori e ad ogni altro rimborso o somma il cui pagamento sia richiesto dalla banca sono efficaci nei confronti dell'utente se questi le ha specificamente approvate per iscritto. In mancanza, nulla è dovuto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica nel caso di esecuzione da parte della banca di singoli incarichi per i quali siano richieste in pagamento commissioni, spese ed ogni altra somma il cui ammontare complessivo non sia superiore a lire ventimila, a condizione che le indicazioni relative a tali incarichi siano ricomprese nell'avviso di cui all'articolo 7.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9.

1. Le banche e gli istituti e sezioni di credito speciale sono tenute ad esporre nei propri locali aperti al pubblico un avviso contenente il testo della presente legge nonché un prospetto con l'indicazione:

a) quanto alle operazioni attive:

1) del costo complessivo del credito praticato in tali operazioni;

2) delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta per i servizi bancari;

3) della misura degli interessi moratori;

b) quanto alle operazioni passive:

1) del saggio degli interessi corrisposti dalla banca in tali operazioni;

2) delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta in relazione all'effettuazione del deposito di danaro o per i servizi bancari a questo collegati, indicando per ognuna il titolo e l'ammontare;

c) quanto alle operazioni accessorie:

1) delle commissioni, delle spese e di ogni altra somma richiesta per l'espletamento dei principali servizi e di ogni altro incarico che la banca intenda includere nel prospetto.

2. Restano in vigore le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64.

ART. 10.

1. Nelle operazioni bancarie e nei contratti regolati dalla presente legge, la banca o l'istituto e sezione di credito speciale devono fornire per iscritto al cliente, almeno una volta all'anno, con comunicazione spedita o consegnata entro trenta giorni dalla fine dell'anno solare, una completa e chiara informazione sul costo complessivo del credito o sugli interessi praticati nel corso del rapporto, sulle ritenute di legge su di essi operate, sulle commissioni, sulle spese ed in genere su tutte le somme richieste in pagamento, nonché su ogni altro evento od elemento necessario al cliente per la comprensione dell'andamento del rapporto nel periodo di riferimento.

2. Se i contratti di cui al comma 1 sono regolati in conto corrente, l'estratto conto deve essere trasmesso dalla banca al cliente con periodicità almeno mensile.

3. Nel caso di libretti di deposito pagabili al portatore, anche se intestati al nome di una determinata persona o in altro modo contrassegnati, le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite con comunicazione scritta, o annotate sul libretto, in occasione della prima

presentazione del libretto nell'anno solare, nonché in occasione della sua estinzione. Il termine di trenta giorni per il reclamo decorre dalla data di annotazione.

ART. 11.

1. Le disposizioni della presente legge possono essere derogate pattiziamente solo a favore del cliente.

ART. 12.

1. La Banca d'Italia — in conformità agli indirizzi del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio — sentita l'Associazione bancaria italiana emana, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie istruzioni applicative alle banche e agli istituti e sezioni di credito speciale relativamente a quanto disposto nel capo IV della presente legge, al fine di assicurare uniformità di trattamento nel sistema.